

BOZZE DI STAMPA

15 gennaio 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024,
n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga
dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed
equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative
dell'Ucraina (1335)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

1.2

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.

1-ter. All'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

1-quater. L'elenco di cui al comma *1-ter* è pubblicato integralmente, unitamente ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

1.3

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.

1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo *2-bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai componenti delle commissioni parlamentari competenti per materia che ne facciano richiesta.».

1.4

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.

1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo *2-bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai membri delle Camere che ne facciano richiesta.».

1.5

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.

1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è trasmesso alle commissioni parlamentari competenti per materia.»

1.7

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.»

1.6

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai componenti delle commissioni parlamentari competenti per materia che ne facciano richiesta.»

Art. 2

2.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.
